

Escono dall'aula il Sindaco e i consiglieri Bulletti e Venturini. I consiglieri presenti e votanti sono ora n. 16.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'assessore Ruggeri Antonio;

Premesso che la Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 1/2005 depositata il 03.01.2005, definiva il giudizio (R.G. n. 475/2000) in opposizione all'indennità definitiva di esproprio ex art. 19 - Legge n. 865/71, presentato dall'espropriato Sig. Pier Luigi Ottaviani, residente in Bologna - Via Santo Stefano n. 45, relativamente all'attivata e conclusa procedura espropriativa per le aree di sua proprietà utilizzate nella sistemazione urbanistica e arredo della Piazza Repubblica;

- che, con detta sentenza il Comune convenuto veniva condannato al deposito/pagamento delle relative indennità di esproprio (Euro 241.843,41) e di occupazione (Euro 52.399,41) oltre agli interessi legali nelle modalità di cui alla parte motiva con compensazione tra le parti delle spese di causa e di quelle di C.T.U.;

- che, con propria deliberazione n. 36 del 28.06.06, esecutiva, è stato riconosciuto come debito fuori bilancio ex art. 194, I comma lett. a) del Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, l'importo complessivo di Euro 281.641,85 derivante dalla succitata sentenza esecutiva comprensivo della sorte capitale e relativi interessi legali calcolati secondo le modalità e decorrenze di cui alla sentenza;

Dato atto che da tale importo (Euro 281.641,85), regolarmente depositato alla Cassa DD.PP. giusta quietanza n. 124 del 28.08.06, è rimasta esclusa la quota delle spese di causa, accessori di legge e onorari C.T.U. compensate tra le parti, in quanto il Comune che aveva, tra l'altro, provveduto a registrare la sentenza in questione (Determinazione n. 61 del 23.01.06) pagando la relativa spesa di Euro 4.132,92 non era venuto a conoscenza delle competenze liquidate dal Sig. Ottaviani all'Ing. Sandro Bruttomesso di Bologna, consulente tecnico d'ufficio nominato dalla citata Corte d'Appello;

Dato altresì atto che in data 25.10.06 con nota Prot. n. 15898, in atti, perveniva la diffida e messa in mora per ottemperanza della succitata sentenza da parte dell'Avv. Paola Terenziani, legale del Sig. Ottaviani, che inoltrava anche copie delle note spese del suindicato C.T.U. oltre a chiedere il rimborso del 50% della quota di registrazione sentenza;

- che, sulla base di quanto sopra, si provvedeva ad ottemperare a quanto richiesto autorizzando la Cassa DD.PP. di Forlì a svincolare le complessive somme depositate (Determinazione n. 676 del 14.11.06) a favore del citato Ottaviani Pier Luigi;

- che, inoltre, nel prendere atto delle spese di causa e rimborso forfettario (Euro 6.864,19), nonché degli importi di C.T.U. come da documentate note (Euro 1.798,86), si faceva rilevare all'Avv. Terenziani l'erronea richiesta di rimborso del 50% della quota di registrazione (Euro 2.066,46) fatta in data 19.07.06 dall'Ottaviani in quanto, come confermato dall'Ufficio 4 dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, tale formalità era stata regolarmente adempiuta dal Comune di Cattolica, Pratica n. 1473 del 16.02.06) al quale, quindi, come da sentenza, compete il rimborso del suddetto 50%;

Verificato che, per quanto sopra, il rimborso delle citate spese di causa e accessorie ammonta a complessivi Euro 6.596,59

(Euro 8.663,05 - Euro 2.066,46) con necessità, quindi, di procedere anche per detto importo al riconoscimento come debito fuori bilancio ex art. 194, I comma lett. a) del Dec. Lgs.vo n. 267/2000;

Vista la deliberazione n. 61 del 22 dicembre 2005, esecutiva, e successive modifiche e integrazioni, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2006, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2006-2008 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto il Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali" e, in particolare, l'art. 194, lett.a);

Vista la Legge Costituzionale n. 3/2001;

Vista la Legge n. 289/2002 e, in particolare, l'art. 23, comma 5, che stabilisce: "I provvedimenti di riconoscimento di debito... sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti";

Visto l'art. 41, IV comma, Legge n. 448/2001;

Visto l'art. 61 del Regolamento Comunale di Contabilità;

Preso atto che la spesa in argomento può essere finanziata previo storno dal fondo di riserva;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 227 del D.LGS. 267/2000, si provvederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla sezione enti locali della Corte dei Conti per il referto di cui all'art. 13 del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2/1982, n. 51 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto della relazione dell'assessore Ruggeri Antonio e del dibattito che ne è seguito, come è riportato integralmente nel verbale della seduta del punto dell'o.d.g.;

Con voti favorevoli n. 15 (Maggioranza più i consiglieri di Opposizione: Carli di A.N., Cimino e Pagnini di F.I., Ercoles e Bondi della Coalizione Arcobaleno), voti contrari n. 1 (il consigliere Tonti di R.C.)

## DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di prendere atto della sentenza esecutiva di Corte d'Appello n. 1/2005, citata in premessa e depositata agli atti in stralcio, relativamente alla parte dispositiva che, tra l'altro, condanna il Comune di Cattolica alla rifusione in favore del Sig. OTTAVIANI Pier Luigi delle spese di causa, compensate per la metà, oltre al rimborso forfettario spese generali e al 50% dei compensi di C.T.U.;
- di riconoscere, pertanto, come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, I comma lett. a),- Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, l'importo di Euro 6.596,59 derivante dalla succitata sentenza esecutiva, relativamente alla quota parte delle predette e compensate spese di causa, spese generali e compensi di C.T.U., così come quantificate nelle modalità riportate in premessa;
- di finanziare l'anzidetta spesa di euro 6.596,59 ai sensi della normativa nelle premesse citata, sul titolo I della spesa e precisamente all'intervento 3 del servizio 2 funzione 1 (cap. 270/2 - spese legali) previo storno dal fondo di riserva (cap. 650), autorizzando l'ufficio ragioneria, in forza della sentenza richiamata nelle premesse, ad eseguire il relativo pagamento a favore del Sig. Ottaviani Pierluigi, residente in Bologna - Via Santo Stefano n. 45 - (Cod. Fis. TTV PLG 41E04 C357X);
- di inviare ai sensi dell'art. 23, comma 5 - Legge n.289/2002 il presente atto al Collegio dei Revisori e

alla competente Procura della Corte dei Conti;

- di individuare quale responsabile del procedimento il dirigente settore Patrimonio-Ambiente, dott. Mario Sala.

=====  
DEL33817/ASD-DEL Deliberazione CC. n. 85 del 21/12/2006 - pag.  
=====